

Trasmessa via e-mail

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale dell'Energia  
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di  
Pubblica Utilità  
ing. Antonio Martini  
[dipartimentoenergia@regione.sicilia.it](mailto:dipartimentoenergia@regione.sicilia.it)

Alle Stazioni Appaltanti della Sicilia  
LORO SEDI  
*per il tramite dei*  
Presidenti degli Ordini degli Ingegneri  
competenti per territorio

E p.c. Al Dipartimento Regionale Tecnico  
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione  
Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici  
[ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n° 22\_2021

Palermo, 16/03/2021

OGGETTO: Chiarimenti sulla classificazione degli impianti di pubblica illuminazione

In relazione all'attribuzione delle classi/categorie di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, è confermato l'orientamento consolidato in vigore della Legge n.143/49 e la relativa interpretazione costante degli Ordini degli Ingegneri e del loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale nel senso che si riporta.

Rilevato che

- molti comuni dell'Isola continuano ad emettere bandi e avvisi di manifestazione d'interesse per l'affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori per opere di "Riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti di illuminazione pubblica comunale";
- i medesimi comuni, nel determinare il corrispettivo da porre a base di gara, individuano erroneamente classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, con riferimento alla tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016;
- tali progetti sono spesso redatti a valere su PO FESR 2014/2020 asse prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita" azione 4.1.3, per cui alla errata classificazione segue un'errata previsione nei relativi decreti di finanziamento da parte dell'Assessorato per l'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'Energia;

Premesso che

- la formulazione e il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri forma oggetto di competenza esclusiva dei Consigli degli Ordini territoriali, ai sensi dell'art.5, n.3) della legge 24/06/1923 n.1395 e dell'art. 37 nn.5) e 6) del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
- la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento,

così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;

- l'Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato tali principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; che in particolare al *capo III. Indicazioni operative* - paragrafo 1.4, indica la "determinazione del corrispettivo da porre a base di gara" come prima tra le "operazioni necessarie". Nel prosieguo, al paragrafo 2.1 definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara. Nel relativo box di sintesi l'Autorità fissa gli elementi preliminari all'avvio delle procedure di affidamento:
  1. *Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;*
  2. *Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;*
- ai sensi dell'art.13 comma 2 della L.R. n.12/2011, il Responsabile del Procedimento può avvalersi della facoltà concessa di richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità, esplicitandone le modalità di calcolo; ma tale buona prassi non è quasi mai applicata;

Considerato che

- La classificazione dei servizi ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, portante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", risulta in piena continuità con la precedente normativa di settore: Legge 2 marzo 1949, n. 143; D.M. 4 aprile 2001 e *D.M. 31 ottobre 2013, n. 143*; per cui può operarsi, ove dovessero presentarsi difficoltà interpretative, con il principio ermeneutico/ comparativo;
- a riprova di tale assunto, nell'Allegato del citato D.M. 17 giugno 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) è inserita una tabella con l'indicazione delle corrispondenze con le precedenti classificazioni:  
TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE – PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITÀ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE".
- Di seguito si riporta sinteticamente la classificazione dei servizi ai sensi del D.M. 17/06/2016 con la relativa corrispondenza alla precedente classificazione:
  - ***Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota:***
    - ***IA.03*** – (ex III/c) - *Impianti elettrici in genere, impianti d'illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni d'importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice*
    - ***IA.04*** - (ex III/c) - *Impianti elettrici in genere, impianti d'illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso*
  - ***Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche:***
    - ***IB.08*** - (ex IV/c) - *Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.*
- La precedente classificazione dei servizi ai sensi della Legge n.143/49 e D.M. 04/04/2001 riportava sinteticamente:

- **Classe III** - Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.  
**categoria c)** - Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
- **Classe IV** - Impianti elettrici  
**categoria c)** - Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.

Tutto ciò premesso e considerato,

In relazione all'attribuzione delle classi/categorie di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, è confermato l'orientamento consolidato in vigore della Legge n.143/49 e la relativa interpretazione costante degli Ordini degli Ingegneri nel senso che si riporta.

Gli **impianti d'illuminazione** (corpi illuminanti, lampade, pali di sostegno, opere edili accessorie, linee e cavi di alimentazione, giunzioni, diramazioni, muffole, armadi, quadri, interruttori e dispositivi vari), nei quali rientrano anche gli **impianti di pubblica illuminazione** <sup>(1)</sup>, che sono di fatto sempre a servizio delle costruzioni, che siano esse edifici civili/industriali, o stradali o opere di urbanizzazione (*gruppi di costruzioni civili*), etc. rientrano chiaramente ed univocamente **nella classe/categoria IA.03 e IA.04 (ex III/c)**.

Mentre nella categoria **IB.08 (ex IV/c)** rientrano propriamente le opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione di energia e segnali, utilizzate per trasportare e distribuire l'energia dall'impianto di produzione alle aree da servire fino alle cabine di trasformazione e di fornitura dell'energia, tra queste rientrano a titolo di esempio non esaustivo: linee di trasmissione dell'energia elettrica, pali e tralici di sostegno, cavidotti interrati, armamenti, isolatori, conduttori, tiranti, montanti, scaricatori.

In tale tipologia d'**impianti di trasmissione, non si ha consumo finale di energia**, ossia non si alimenta un apparecchio e/o macchina operatrice finale, bensì si hanno solo perdite di rete e caduta di tensione.

Tale tipologia è dedicata esclusivamente ai soggetti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione (ENEL, TERNA, TELECOM, ecc.) che comunque possono esternalizzare e affidare all'esterno la progettazione dei relativi impianti di rete.

Tanto si riferisce nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire a codesto Dipartimento e agli altri Enti pubblici, per favorire i compiti di controllo e verifica a livello regionale e locale.

IL SEGRETARIO  
Franco Russo



IL PRESIDENTE  
Elvira Restivo



<sup>(1)</sup>

Si riporta, per una migliore comprensione di quanto affermato, la definizione di Impianto di illuminazione pubblica, riportata nei "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Clima ed Energia, pubblicati sulla GURS n. 98 del 28-4-2018.

**"Impianto di illuminazione pubblica:** installazioni luminose fisse che hanno lo scopo primario di fornire buona visibilità agli utenti delle aree pubbliche esterne durante le ore di buio per contribuire alla sicurezza pubblica e al comfort visivo ed inoltre per contribuire allo scorrimento ed alla sicurezza del traffico negli ambiti stradali. A tale scopo primario possono affiancarsi scopi secondari di diverso tipo, caratterizzati da finalità funzionali ed estetiche differenti a seconda degli ambiti applicativi considerati. L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica, pur non comprendendoli, e termina con i Punti Luce".